



# COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38050

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 31.03.1984  
(modificato con del. C/C n° 43 del 28.12.1994)

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI  
ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE DELL'  
ACQUA POTABILE.**

- ART.1 Il presente Regolamento disciplina il servizio di approvvigionamento idrico del Comune di Pieve Tesino, la gestione degli impianti, la distribuzione dell'acqua e i rapporti fra il Comune e gli utenti.
- ART.2 Il civico acquedotto è di esclusiva proprietà comunale, cui spetta la gestione del medesimo. Esso è destinato alla distribuzione dell'acqua nel territorio comunale, nei limiti della quantità idrica disponibile e nei limiti dell'estensione della rete di distribuzione.
- ART.3 In caso di incendio tutta l'acqua dell'acquedotto comunale sarà ad esclusiva disposizione del Comune, rispettivamente del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco e, pertanto, ogni altro uso d'acqua potrà essere sospeso, senza alcun preavviso. L'uso degli idranti, oltre ai componenti il Corpo dei Vigili del Fuoco di Pieve Tesino, è consentito soltanto a persone a ciò esplicitamente autorizzate dal Comune.
- ART.4 Il Comune si riserva la facoltà di interrompere, limitare o ridurre in qualsiasi momento, con preavviso pubblico esposto almeno 24 ore prima dell'interruzione, l'erogazione dell'acqua potabile. Per cause di forza maggiore o per permettere interventi di straordinaria manutenzione della rete idrica il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua senza alcun preavviso e senza che ciò comporti diritto alcuno di indennizzo da parte degli utenti.
- ART.5 L'allacciamento all'acquedotto comunale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 15, l'ultimo comma, della Legge 28.1.1977, n.10 e la conseguente fornitura d'acqua può essere concessa dal Comune compatibilmente con la portata della rete di distribuzione, ai proprietari di immobili situate lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto. La concessione di cui sopra potrà essere estesa anche a favore di immobili che non fronteggiano la condotta idrica, purchè i richiedenti provvedano, a propria cura e spese, alla fornitura, posa in opera e manutenzione delle tubazioni occorrenti per l'allacciamento alla rete comunale.
- ART.6 L'utente potrà provvedere altresì, alla posa in opera di eventuale riduttore di pressione onde evitare danni conseguenti ad anomali aumenti o sbalzi di pressione a carico della rete idrica principale, danni per i quali il Comune declina ogni responsabilità.
- ART.7 I richiedenti la concessione dell'utenza dovranno presentare al sindaco apposita domanda/modulo, specificando:

